



Servizi per l'ambiente

CIRCOLARE n° 29/2018

Ambiente

Data: 01/08/2018

## **RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE): “OPEN SCOPE” DAL 15/08/2018**

### **EVENTO**

Il 15 agosto 2018 entra in vigore il “campo aperto” di applicazione del D.lgs. 49/2014, come previsto dalla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Le modifiche, apportate all’ambito di applicazione riguardano il passaggio dalle attuali 10 categorie dell’Allegato 1 della nuova direttiva RAEE alle 6 nuove categorie dell’Allegato III, che includono due categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni; secondo un regime di OPEN SCOPE, ricadranno infatti nella presente definizione tutti i prodotti per i quali non è prevista una specifica esclusione ed il cui funzionamento dipende da correnti elettriche o campi elettromagnetici: prodotti come stufe a pellet, caldaie, quadri elettrici, morsetterie, fusibili, termostati, sistemi di automazione, autoradio, trasformatori, gruppi di continuità UPS, etc.

Questo obbliga i produttori di queste AEE a farsi carico delle responsabilità concernenti la gestione del loro ciclo di vita entro il 15 agosto 2018, comprensivo del fine vita (RAEE), che si traduce in alcuni adempimenti cogenti, tra cui:

- Obbligo di iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori di AEE e comunicazione alle Autorità competenti delle informazioni obbligatorie;
- Contribuire al finanziamento della gestione dei rifiuti elettronici (RAEE), anche attraverso Sistemi Collettivi.

Nella riunione del 19 luglio 2018, il Comitato di Vigilanza e Controllo ha provveduto ad approvare la tabella di “transcodifica” per la corretta assegnazione delle AEE nelle nuove tipologie contenute nell’Allegato IV del d.lgs. n. 49/2014, che si allega.

Si ricorda la definizione di AEE: *le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di*

*generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.*

Rimangono escluse dall'ambito di applicazione del Decreto:

1. Apparecchiature per la tutela degli interessi della sicurezza Nazionale destinate a fini specificamente militari;
2. Apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura esclusa dal presente decreto;
3. Lampade a incandescenza;
4. Apparecchiature destinate all'invio nello spazio;
5. Utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
6. Installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni;
7. Mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
8. Macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
9. Apparecchiature concepite a fini di R&S, disponibili nell'ambito di rapporti tra imprese;
10. Dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti e i dispositivi medici impiantabili attivi.

## **AZIONE**

A partire da lunedì 30 luglio, l'accesso al Registro Nazionale sarà quindi temporaneamente interrotto per consentire al gestore dell'infrastruttura telematica di operare la transcodifica; alla riapertura del portale, prevista per giovedì 2 agosto 2018, i produttori potranno verificare se le tipologie attribuite in automatico sono effettivamente coerenti con le apparecchiature immesse sul mercato

La riclassificazione avverrà secondo questi criteri:

- Nei casi in cui ad una tipologia "vecchia" corrisponde una tipologia "nuova", la conversione sarà univoca: ad esempio da 1.17-apparecchiature per il condizionamento a 1.4-condizionatori, deumidificatori, pompe di calore

- Nel caso in cui il rapporto sia 1:n (ovvero ad una tipologia “vecchia” possono corrispondere più tipologie “nuove”), ai produttori verranno associate tutte le possibili tipologie corrispondenti: ad esempio i distributori automatici (tipologia 10.1) saranno riclassificati nei codici 1.3 -apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi; 5.22-piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e 4.13-grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro.
- Infine, si evidenzia che tre delle 6 nuove categorie fanno riferimento, ad “apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)”, ad “apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)” ed a “piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)”. Pertanto, ad una vecchia apparecchiatura possono corrispondere, con la nuova classificazione, due nuove apparecchiature, distinte in relazione alle loro dimensioni: ad esempio la vecchia tipologia stampanti – 3.2.5 verrà riclassificata in 6.6 stampanti e 4.6 grandi stampanti.

Se il produttore immette sul mercato solo una di queste tipologie, dovrà cancellare le rimanenti con una pratica di variazione.

## FONTI NORMATIVE

- D.lgs. 49/2014 recepimento italiano della direttiva Europea 2012/19/UE “Direttiva Europea sui RAEE”